



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 06/04/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

ANNULLATI I RUOLI 2000-2010 SINO A 5.000 EURO

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il DL “Sostegni” ha introdotto uno **stralcio delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro.**

L’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi) consegnati all’Agenzia della Riscossione **nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010**: si deve avere riguardo non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma al momento antecedente di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

I carichi sono annullati anche se ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.

E’ però prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un **reddito imponibile non superiore ad euro 30.000.**

Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di euro 5.000, sembra si debba aver riguardo alla partita di ruolo (in tal senso CM 2/2017 e Cassazione n.11817/2020), sicchè dovrebbero rientrare nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove nella cartella siano presenti più carichi.

In tal senso, se:

- ogni carico presente nella cartella è inferiore ad euro 5.000: si procederà all’annullamento di tutti i carichi;
- la cartella comprende sia carichi di importo inferiore ad euro 5.000 che carichi di importo superiore ad euro 5.000: si procederà ad annullare solo quelli di importo inferiore ad euro 5.000;
- un carico comprende più tributi ciascuno inferiore ad euro 5.000, ma complessivamente superiori ad euro 5.000: il carico non sarà annullato.

Vi sono però anche opinioni contrarie (Cassazione n.17966/2020) secondo le quali dovrebbe farsi riferimento alla cartella, si attendono pertanto chiarimenti sul punto.





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (23/03/2021), dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di euro 5.000, ma poi ridotti sotto la soglia ad es. per eventuali pagamenti parziali già effettuati.

Lo stralcio sarà automatico, dunque senza alcun intervento del contribuente, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto sostegni.

A decorrere dal 23/03/2021 e fino all'emanazione del citato DM attuativo, in relazione ai debiti potenzialmente rientranti nella definizione automatica, è sospesa l'attività di riscossione.

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Duò e associati

